

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

CONSIDERATA l'opportunità di consolidare a livello normativo gli indirizzi ed i pronunciamenti già espressi dal Coordinamento di Vigilanza nonché di introdurre norme esplicative o di proroga, anche in risposta alle istanze provenienti dal "sistema";

CONSIDERATA la necessità di armonizzare le omologhe discipline contenute nelle varie regolamentazioni di settore, conformandone anche procedure e modulistiche;

CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare taluni disposizioni di vigilanza per effetto di modifiche sopravvenute al quadro legislativo di riferimento;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2014-05 denominato *"Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza"*;

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2014-05 che entra in vigore il 1° gennaio 2015.

San Marino, 17 dicembre 2014

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Mario Giannini

MISCELLANEA
DEGLI INTERVENTI MIRATI DI REVISIONE
ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

anno 2014 / numero 05

Articolo 1 - Modifiche al Regolamento n.2014-02

1. All'articolo 9 comma 7 è aggiunto il punto 7d) come segue:

“7d) La segnalazione richiede altresì l'evidenza separata tra i leasing immobiliari a tasso fisso e quelli a tasso variabile”.

2. All'articolo 9 comma 9, punto 9a), sottopunto 4), le parole “*punto b*” sono sostituite con “*punto 2*”.

3. Agli articoli:

- 9, comma 9, punto 9a), sottopunto 1;

- 13, comma 5;

- 18, comma 1, lettera c)

la parola “*stipendio*” è sostituita con “*stipendio/pensione*”.

4. La definizioni di Unità Produttive di cui all'ultimo alinea dell'articolo 1 comma 1 è così sostituita:

“Unità Produttive”: le imprese private esercitate in forma individuale o collettiva (società, consorzi, cooperative ecc.), i loro intermediari, agenti, mediatori o mandatari, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che, coerentemente alla nozione di “professionista” di cui alla Legge 28 ottobre 2005 n.144 e successive modificazioni, agisca nell'esercizio di una privata attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, e pertanto dotata di Codice Operatore Economico o equipollente codificazione estera, ad eccezione delle attività elencate nell'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modificazioni.”

5. Il terzo alinea, del comma 4 dell'articolo 19 è così sostituito:

“- introdurre criteri sostitutivi di determinazione del tasso soglia qualora la base dati di riferimento per talune forme tecniche di finanziamento e classi di importo risulti assente o comunque inferiore alle 10 unità, anche sommando il numero complessivo dei rapporti ai sensi del precedente comma 3.”.

6. Agli articoli:

- 7, commi 1 e 2;

- 13, comma 1;

le parole “*schema segnaletico*”, “*schemi segnaletici*” e “*schemi*”, sono sostituite rispettivamente con “*modello segnaletico*”, “*modelli segnaletici*” e “*modelli*”.

7. Al comma 2 dell'articolo 6 è eliminata la parola “*lavorativo*”.

8. L'articolo 21 è così sostituito:

“Articolo 21 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore in data 31 marzo 2014 ed abroga le Circolari nn. 43 e 28/F del 18 maggio 2005 e relativi allegati, che troveranno tuttavia applicazione fino alla segnalazione relativa al primo trimestre 2015 incluso, per consentire ai SOGGETTI SEGNALANTI di apportare medio tempore i necessari adeguamenti sotto il profilo informatico.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento troveranno quindi applicazione a partire della segnalazione riferita al secondo trimestre 2015, da trasmettere alla BANCA CENTRALE entro il 31 agosto 2015, ai fini del calcolo dei tassi soglia vigenti durante il quarto trimestre del 2015.”.

9. All'articolo 3 è aggiunto il seguente terzo comma:

“La disciplina di cui al presente Regolamento ha una finalità esclusivamente amministrativo-statistica, volta alla determinazione dei tassi-soglia. Ne consegue che la rilevanza penale delle condizioni concretamente applicate dagli intermediari finanziari è rimessa alla esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria, anche con riferimento ai criteri e alla modalità di inclusione o esclusione adottati dall'Autorità di Vigilanza ai fini della determinazioni dei predetti tassi-soglia.”.

10. Il comma 3 dell'articolo 16 è così sostituito:

“3. Per tutte le altre forme di finanziamento di cui alle categorie - credito personale -, - credito finalizzato -, - leasing -, - mutui -, - prestiti a fronte di cessione del quinto dello stipendio/pensione - e - altri finanziamenti -, è necessario fare riferimento al TAEG, la cui formula è la seguente:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

in riferimento alla quale:

i è il tasso di interesse con il quale viene realizzata l'uguaglianza fra i flussi attualizzati delle rate e il valore del finanziamento, che può essere dato anche dalla somma di più “prestiti”, intendendo per “prestito” ogni singola erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto;

k è il numero d'ordine di un “prestito”;

k' è il numero d'ordine di una “rata di rimborso”;

A_k è l'importo del prestito numero K;

A'_{k'} è l'importo della “rata di rimborso” numero k';

m è il numero d'ordine dell'ultimo “prestito”;

m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso"

tk è la data espressa in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n. 1 e le date degli ulteriori prestiti dal numero 2 al numero m;

tk' è la data espressa in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n. 1 e le date delle "rate di rimborso" dal numero 1 al numero m'."

Articolo 2 - Modifiche ai Regolamenti nn. 2007-07 e 2011-03

1. All'articolo IV.III.2 è aggiunto il seguente terzo comma:

"3. All'atto dell'accettazione dell'incarico, l'ESPONENTE AZIENDALE, qualora residente all'estero, ha l'onere di comunicare al Consiglio d'Amministrazione l'elezione del domicilio in San Marino, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del DECRETO SANZIONI, ove non intenda domiciliarsi presso la sede legale della [banca/SOCIETÀ FINANZIARIA] medesima; lo stesso onere comunicativo sorge anche nei casi di sopravvenuto trasferimento all'estero della residenza dell'ESPONENTE AZIENDALE in corso di carica."

2. Il comma 1 dell'articolo IV.III.5 è così sostituito:

"1. Copia conforme delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione in forma definitiva per ciascuno degli ESPONENTI AZIENDALI, unitamente al certificato di vigenza aggiornato, a copia dei curricula e alla eventuale comunicazione di cui al precedente articolo IV.III.2 comma 3, deve essere trasmessa alla BANCA CENTRALE entro trenta giorni dalla data di iscrizione delle nomine nel Registro delle Società, nei modi previsti all'articolo III.II.6."

3. Agli articoli IV.II.2 e V.II.2 è aggiunto il seguente quarto comma:

"4. L'eventuale inesistenza di una o più certificazioni "sostanzialmente equivalenti" nell'ordinamento estero di residenza ai fini di cui al precedente comma 1, lettera a), dovrà essere:

- asseverata da una "legal opinion", conforme ai requisiti di cui all' articolo IV.III.1;*
- sopperita mediante apposita autocertificazione autenticata, con i contenuti richiesti dalla BANCA CENTRALE."*

4. All'articolo III.II.9 è aggiunto il seguente terzo comma:

"3. In caso di interruzione del termine, qualora entro novanta giorni non pervengano alla BANCA CENTRALE le informazioni e/o documentazioni integrative di cui al precedente comma 1, la domanda si intende ad ogni effetto decaduta."

5. All'articolo V.III.5 è aggiunto il seguente secondo comma:

"2. Nei casi in cui la BANCA CENTRALE, entro i termini di cui al precedente comma, comunichi al SOGGETTO RICHIEDENTE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 comma 2 della LISF, la necessità di integrare la domanda

di autorizzazione con informazioni e/o documentazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite, valutandola come carente o non sufficientemente chiara, la domanda medesima s'intenderà ad ogni effetto decaduta qualora quanto richiesto non pervenga alla BANCA CENTRALE entro novanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.”.

6. All'articolo I.I.2, comma 1, la definizione di “*partecipanti al capitale*” è così sostituita:

“soggetti che, direttamente o indirettamente, ossia quali soggetti controllanti di persone giuridiche, detengono per conto proprio partecipazioni rilevanti al capitale sociale;”.

7. All'articolo V.V.4, comma 3, l'inciso “*anche a mezzo posta elettronica*” è eliminato.

8. All'articolo I.I.2, comma 1, la definizione di “*finanziamenti a medio-lungo termine*” è così sostituita:

“crediti con durata residua superiore a 18 mesi;”.

9. All'articolo I.I.2, comma 1, la definizione di “*finanziamenti a breve termine*” è così sostituita:

“crediti con durata residua non superiore a 18 mesi;”.

10. Il comma 1 dell'articolo VIII.III.1 è così sostituito:

“1. Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività della [banca/ SOCIETÀ FINANZIARIA] risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni regolanti l'esercizio dell'attività medesima. In tale quadro, l'accertamento ispettivo valuta la situazione tecnica e organizzativa della [banca/ SOCIETÀ FINANZIARIA] e verifica la correttezza delle informazioni fornite alla BANCA CENTRALE.

Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione aziendale (“a spettro esteso”), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore (“mirati”) nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dalla [banca/ SOCIETÀ FINANZIARIA] (“follow up”).”.

11. Il comma 2 dell'articolo V.IV.1 è così sostituito:

“2. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera a):

- deve essere comunicato senza ritardo alla BANCA CENTRALE anche il mancato perfezionamento delle iniziative soggette ad autorizzazione in base all'articolo V.III.1;

- l'azionista ha l'onere di comunicare alla BANCA CENTRALE il domicilio eletto in territorio sammarinese ai fini di cui all'articolo 23, comma 5, del DECRETO SANZIONI per quei soggetti sottoposti alla potestà sanzionatoria della medesima BANCA CENTRALE non residenti in San Marino che non intendano domiciliarsi, ai fini predetti, presso la sede legale della [banca/ SOCIETÀ FINANZIARIA] controllata o partecipata. Lo stesso onere comunicativo ricorre anche nei casi di sopravvenuto trasferimento all'estero della residenza da parte dei medesimi soggetti.”.

12. Il comma 1 dell'articolo VII.VI.2 del Regolamento n.2007-07 è così sostituito:

“1. Le banche devono costantemente mantenere l'ammontare globale dei FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE, esclusi i crediti classificabili al precedente articolo VII.III.4, comma 1, lettere c) e d) e quelli di cui al successivo articolo X.I.3, comma 7, lettera d), entro il limite massimo rappresentato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) patrimonio di vigilanza al netto degli investimenti di cui all'articolo precedente;*
- b) 80% della RACCOLTA DIRETTA A MEDIO-LUNGO TERMINE, senza attribuzione al CLIENTE del diritto di rimborso anticipato;*
- c) 30% della raccolta diretta residua.”.*

13. Il comma 1 dell'articolo VII.VI.2 del Regolamento n.2011-03 è così sostituito:

“1. Le SOCIETÀ FINANZIARIE devono costantemente mantenere l'ammontare globale dei FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE, esclusi i crediti classificabili al precedente articolo VII.III.4, comma 1, lettere c) e d), entro il limite massimo rappresentato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) patrimonio di vigilanza al netto degli investimenti di cui all'articolo precedente;*
- b) prestiti obbligazionari emessi di durata residua superiore a 18 mesi, senza attribuzione al CLIENTE del diritto di rimborso anticipato;*
- c) altri debiti a scadenza predeterminata di durata residua superiore a 18 mesi”.*

14. Al comma 3 dell'articolo VII.II.3 la parola “*complessivo*” è sostituita con “*comprensivo*”.

15. Al comma 2 dell'articolo VII.II.4 è aggiunta in chiusura la seguente frase: “*Alle partecipazioni di cui al precedente comma sono da equiparare, ai fini di deduzione dal patrimonio di vigilanza, anche le altre interessenze in IMPRESE FINANZIARIE, ossia gli investimenti, in qualunque forma realizzati, computati nel capitale di rischio dell'IMPRESA FINANZIARIA, partecipata direttamente o indirettamente, e come tali computati nel patrimonio di vigilanza di quest'ultima.*”.

Articolo 3 - Modifiche al Regolamento n. 2014-03

1. La lettera l) del comma 4 dell'articolo 3 è così sostituita:

“l) le eventuali sedi secondarie nella Repubblica di San Marino;”.

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 è così sostituita:

“g) “Gruppo rilevante”: gruppo o conglomerato, ai sensi degli articoli 53 e 60 della LISF, per il quale concorrono le seguenti condizioni suppletive:

- *l'attivo patrimoniale è rappresentato, in misura non inferiore al 50% del totale, dagli attivi di bilancio di IMPRESE FINANZIARIE;*
- *la capogruppo è un SOGGETTO AUTORIZZATO sammarinese o una società di partecipazione sammarinese ai sensi dell'articolo 54, comma 2, della LISF;*
- *tutte le società od enti che lo compongono sono controllati dalla capogruppo e hanno ad oggetto l'esercizio di attività riservate o attività a queste connesse, strumentali o accessorie, ivi comprese le società in liquidazione volontaria o assoggettate a procedure concorsuali o procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II della LISF od omologhe procedure estere.”.*

Articolo 4 - Modifiche alle Circolari nn. 2012-03 e 2013-01

1. Il paragrafo 8.6 della Circolare n.2012-03 e il paragrafo 8.4 della Circolare n.2013-01 sono così sostituiti:

“a. Con riferimento alle deduzioni dal PATRIMONIO DI VIGILANZA previste dal comma 1 dell'art. VII.II.4 del REGOLAMENTO non rilevano le eventuali partecipazioni detenute nel capitale di BCSM, in quanto questa non rientra nella definizione di “Imprese finanziarie” prevista all'art. I.I.2. del REGOLAMENTO.

Sono parimenti escluse dalle deduzioni le partecipazioni in imprese finanziarie poste in liquidazione volontaria o coatta amministrativa. A decorrere dalla SEGNALAZIONE riferita al mese in cui è intervenuta la cancellazione dai rispettivi albi o elenchi per effetto della liquidazione, [la banca segnalante/il SOGGETTO SEGNALANTE] tratterà, sotto il profilo prudenziale, l'impresa finanziaria in liquidazione al pari di qualsiasi altra impresa non finanziaria;

b. Le deduzioni dal PATRIMONIO DI VIGILANZA per le passività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione detenuti dal SOGGETTO SEGNALANTE, previste dal comma 2 dell'art. VII.II.4, sono effettuate senza alcuna limitazione in relazione al paese di insediamento del soggetto emittente.

c. Le deduzioni dal PATRIMONIO DI VIGILANZA per le altre interessenze in “Imprese finanziarie”, previste dal comma 2 dell'art. VII.II.4, sono effettuate, nei casi di partecipazioni indirettamente detenute, nella misura derivante dall'applicazione della regola dell'equity ratio, coerentemente a quanto previsto al seguente paragrafo e a prescindere dalla riconducibilità della/e impresa/e interposta/e alla categoria delle “Imprese finanziarie.”.

Articolo 5 - Modifiche alla Circolare n. 2010-02

1. La lettera a) del paragrafo 4 è così sostituita:

“utilizzare la provvista acquistata fiduciariamente per finanziarie l'ATTIVITÀ CREDITIZIA svolta in proprio, ossia al di fuori dei mandati di tipo 3, ancorché venga acquisita generica liberatoria dai fiduciari;”.

Articolo 6 - Modifiche al Regolamento n. 2006-03

1. Il comma 1 dell'articolo 25 è così sostituito:

“1. Gli ESPONENTI AZIENDALI di una SG devono possedere i requisiti di onorabilità indicati al precedente articolo 21 e gli ulteriori requisiti di professionalità e indipendenza indicati negli articoli successivi, e, qualora residenti all'estero, hanno l'onere di comunicare al consiglio di amministrazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, il domicilio eletto in San Marino, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del Decreto n.76/2006 e successive modificazioni, ove diverso dalla sede legale della SG. Lo stesso onere comunicativo sorge anche nei casi di sopravvenuto trasferimento all'estero della residenza dell'ESPONENTE AZIENDALE in corso di carica.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 25 è così sostituito:

“3. Copia conforme delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione in forma definitiva per ciascuno degli ESPONENTI AZIENDALI, unitamente al certificato di vigenza aggiornato, a copia dei curricula e alla eventuale comunicazione di cui al precedente comma 1, deve essere trasmessa alla BANCA CENTRALE entro trenta giorni dalla data di iscrizione delle nomine nel Registro delle Società, nei modi previsti all'articolo 2.”.

3. L'articolo 21 è così sostituito:

“1. Le persone fisiche che intendono acquisire, anche indirettamente, una PARTECIPAZIONE RILEVANTE in una SG devono possedere, oltre ai requisiti di idoneità di cui all'articolo 1, comma 1, punto 9, lettere a) e c) della LEGGE SULLE SOCIETÀ, i seguenti requisiti di onorabilità:

a) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive a pene detentive per reati contro il patrimonio e contro l'economia pubblica, ad eccezione di quelli contravvenzionali, e quelli speciali previsti dalla LISF e dalla legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché in materia di trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi;

b) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti rientranti tra i reati contro l'ordine pubblico, contro la fede pubblica o dei privati contro la pubblica amministrazione, per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore ad un anno non sospesa;

c) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti di altra natura per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore a due anni non sospesa;

d) non aver ricoperto incarichi di ESPONENTE AZIENDALE in soggetti autorizzati sottoposti negli ultimi cinque anni a provvedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF.

2. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al precedente comma deve sussistere anche con riferimento all'assenza di equivalenti condanne definitive (lettere a, b e c) ovvero all'assenza di situazioni impeditive (lettera d) applicate in giurisdizioni diverse da quella sammarinese.

3. Il requisito di cui al comma 1 lettera d) s'intende carente qualora l'incarico di ESPONENTE AZIENDALE sia stato ricoperto per almeno 18 mesi nei 24 mesi antecedenti l'adozione del provvedimento e all'ESPONENTE AZIENDALE siano state irrogate sanzioni amministrative, in relazione ai medesimi presupposti del provvedimento.

4. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente viene comprovato attraverso:

a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di "sostanziale equivalenza" di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;

b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autocertificazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera B.

5. Ai certificati di cui al quarto comma, anche allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

6. I certificati di cui al quarto comma, lettera a), possono risultare anche da documento unico cumulativo e devono:

a) essere in originale o in copia conforme autenticata da pubblico Notaio sammarinese;

b) portare data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;

c) essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua straniera, portare in allegato traduzione giurata in lingua italiana;

7. L'eventuale inesistenza di una o più certificazioni "sostanzialmente equivalenti" nell'ordinamento estero di residenza ai fini di cui al precedente comma 4, lettera a), dovrà essere:

- asseverata da una "legal opinion", conforme ai requisiti di cui al successivo articolo 3;

- sopperita mediante apposita autocertificazione autenticata, con i contenuti richiesti dalla BANCA CENTRALE. ".

4. Il comma 8 dell'articolo 2 è così sostituito:

"8. I termini sono interrotti se la documentazione richiesta risulta incompleta o se il soggetto istante di propria iniziativa invia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. La BANCA CENTRALE comunica all'interessato l'interruzione del termine. Un nuovo termine di durata pari a quello interrotto comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante, integrativa o modificativa. Qualora entro novanta giorni non pervengano comunque alla BANCA CENTRALE le informazioni e/o documentazioni integrative richieste, la domanda si intende ad ogni effetto decaduta;"

5. All'articolo 19 è aggiunto il seguente secondo comma:

"2. Nei casi in cui la BANCA CENTRALE, entro i termini di cui al precedente comma, comunichi al soggetto richiedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 comma 2 della LISF, la necessità di integrare la richiesta di autorizzazione con informazioni e/o documentazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite, valutandola come carente o non sufficientemente chiara, la richiesta medesima s'intenderà ad ogni effetto decaduta qualora le suddetti informazioni e/o documentazioni non pervengano alla BANCA CENTRALE entro novanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.".

6. Il comma 2 dell'articolo 70 è così sostituito:

“2. Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività delle SG risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni regolanti l'esercizio dell'attività medesima. In tale quadro, l'accertamento ispettivo valuta la situazione tecnica e organizzativa della SG e verifica la correttezza delle informazioni fornite alla BANCA CENTRALE.

Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione aziendale (“a spettro esteso”), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore (“mirati”) nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dalla S.G. (“follow up”).”.

7. Il modello dell'Allegato B per l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità è sostituito con l'omologo Allegato A dei Regolamenti nn.2007-07 e 2011-03.

8. Il comma 1 dell'articolo 20 è così sostituito:

“1. Il perfezionamento delle operazioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve essere comunicato dal soggetto autorizzato alla BANCA CENTRALE entro il termine di dieci giorni dalla conclusione dell'operazione.

In tale sede l'azionista ha l'onere di comunicare alla BANCA CENTRALE il domicilio eletto in territorio sammarinese ai fini di cui all'articolo 23, comma 5, del DECRETO SANZIONI per quei soggetti sottoposti alla potestà sanzionatoria della medesima BANCA CENTRALE non residenti in San Marino che non intendano domiciliarsi, ai fini predetti, presso la sede legale della SG controllata o partecipata. Lo stesso onere comunicativo ricorre anche nei casi di sopravvenuto trasferimento all'estero della residenza da parte dei medesimi soggetti.”.

Articolo 7 - Modifiche al Regolamento n. 2008-01

1. Il comma 1 dell'articolo 28 sono così sostituito:

“1. Gli ESPONENTI AZIENDALI di una IMPRESA DI ASSICURAZIONI devono possedere i requisiti di onorabilità indicati al precedente articolo 24 e gli ulteriori requisiti di professionalità e indipendenza indicati nel presente Titolo, e, qualora residenti all'estero, hanno l'onere di comunicare al consiglio di amministrazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, il domicilio eletto in San Marino, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del Decreto n.76/2006 e successive modificazioni, ove diverso dalla sede legale della IMPRESA DI ASSICURAZIONI. Lo stesso onere comunicativo sorge anche nei casi di sopravvenuto trasferimento all'estero della residenza dell'ESPONENTE AZIENDALE in corso di carica.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 28 è così sostituito:

“3. Copia conforme delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione in forma definitiva per ciascuno degli ESPONENTI AZIENDALI, unitamente al certificato di vigenza aggiornato, a copia dei curricula e alla eventuale comunicazione di cui al precedente comma 1, deve essere trasmessa alla BANCA CENTRALE entro trenta giorni dalla data di iscrizione delle nomine nel Registro delle Società, nei modi previsti all'articolo 3.”

3. L'articolo 24 è così sostituito:

“1. Le persone fisiche che intendono acquisire, anche indirettamente, una PARTECIPAZIONE RILEVANTE in un'IMPRESA DI ASSICURAZIONE devono possedere, oltre ai requisiti di idoneità di cui all'articolo 1, comma 1, punto 9, lettere a) e c) della LEGGE SULLE SOCIETÀ, i seguenti requisiti di onorabilità:

a) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive a pene detentive per reati contro il patrimonio e contro l'economia pubblica, ad eccezione di quelli contravvenzionali, e quelli speciali previsti dalla LISF e dalla legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché in materia di trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi;

b) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti rientranti tra i reati contro l'ordine pubblico, contro la fede pubblica o dei privati contro la pubblica amministrazione, per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore ad un anno non sospesa;

c) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti di altra natura per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore a due anni non sospesa;

d) non aver ricoperto incarichi di ESPONENTE AZIENDALE in soggetti autorizzati sottoposti negli ultimi cinque anni a provvedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF.

2. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al precedente comma deve sussistere anche con riferimento all'assenza di equivalenti condanne definitive (lettere a, b e c) ovvero all'assenza di situazioni impeditive (lettera d) applicate in giurisdizioni diverse da quella sammarinese.

3. Il requisito di cui al comma 1 lettera d) s'intende carente qualora l'incarico di ESPONENTE AZIENDALE sia stato ricoperto per almeno 18 mesi nei 24 mesi antecedenti l'adozione del provvedimento e all'ESPONENTE AZIENDALE siano state irrogate sanzioni amministrative, in relazione ai medesimi presupposti del provvedimento.

4. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente viene comprovato attraverso:

a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di “sostanziale equivalenza” di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;

b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autocertificazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando il primo dei due modelli di cui all'allegato A del presente Regolamento.

5. *Ai certificati di cui al quarto comma, anche allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.*

6. *I certificati di cui al quarto comma, lettera a), possono risultare anche da documento unico cumulativo e devono:*

a) essere in originale o in copia conforme autenticata da pubblico Notaio sammarinese;

b) portare data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;

c) essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua straniera, portare in allegato traduzione giurata in lingua italiana..

7. *L'eventuale inesistenza di una o più certificazioni "sostanzialmente equivalenti" nell'ordinamento estero di residenza ai fini di cui al precedente comma 4, lettera a), dovrà essere:*

- asseverata da una "legal opinion", conforme ai requisiti di cui al successivo articolo 3;

- sopperita mediante apposita autocertificazione autenticata, con i contenuti richiesti dalla BANCA CENTRALE."

4. Il comma 8 dell'articolo 3 è così sostituito:

"8. I termini sono interrotti se la documentazione richiesta risulta incompleta o se il soggetto istante di propria iniziativa invia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. La BANCA CENTRALE comunica all'interessato l'interruzione del termine. Un nuovo termine di durata pari a quello interrotto comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante, integrativa o modificativa. Qualora entro novanta giorni non pervengano comunque alla BANCA CENTRALE le informazioni e/o documentazioni integrative richieste, la domanda si intende ad ogni effetto decaduta."

5. All'articolo 22 è aggiunto il seguente secondo comma:

"2. Nei casi in cui la BANCA CENTRALE, entro i termini di cui al precedente comma, comunichi al soggetto richiedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 comma 2 della LISE, la necessità di integrare la richiesta di autorizzazione con informazioni e/o documentazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite, valutandola come carente o non sufficientemente chiara, la richiesta medesima s'intenderà ad ogni effetto decaduta qualora le suddetti informazioni e/o documentazioni non pervengano alla BANCA CENTRALE entro novanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione."

6. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 47 è così sostituita:

"b) definisce il sistema delle deleghe di poteri e responsabilità, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e verifica l'esercizio dei poteri delegati;"

7. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 87 è così sostituita:

“a) 10 per cento in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati di cui all’articolo 84 comma 1, lettera f), ancorché detenuti tramite società immobiliari, qualora per le caratteristiche di ubicazione siano tali da poter essere considerati come un unico investimento;”.

8. Il comma 2 dell’articolo 97 è così sostituito:

“2. L’IMPRESA DI ASSICURAZIONE può inserire nel FONDO DEDICATO le categorie di attività di cui al comma 2 dell’articolo 94, senza tenere conto dei limiti indicati nel comma medesimo, nel comma 4 dell’articolo 94 e nell’articolo 95. Restano ferme le regole di cui all’articolo 94, commi 3, 5 e 6. I divieti di cui al comma 3, lettere d) ed e), del citato articolo 94, non si applicano nel caso in cui gli strumenti finanziari non quotati siano emessi da società del GRUPPO DI APPARTENENZA, a condizione che il cliente professionale abbia sottoscritto preliminarmente un documento contenente la dichiarazione di consapevolezza in merito al conflitto di interesse esistente, nel quale sia altresì esplicitata la relativa regola di pricing. Gli attivi sottostanti devono avere caratteristiche di liquidabilità in linea con la durata del contratto e con le opzioni contrattuali rilasciate al contraente.”

9. Il primo modello dell’Allegato A per l’autocertificazione dei requisiti di onorabilità è sostituito con l’omologo Allegato A dei Regolamenti nn.2007-07 e 2011-03.

10. Il comma 2 dell’articolo 115 è così sostituito:

“2. Le ispezioni sono volte ad accertare che l’attività dell’IMPRESA DI ASSICURAZIONE risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell’osservanza delle disposizioni regolanti l’esercizio dell’attività medesima. In tale quadro, l’accertamento ispettivo valuta la situazione tecnica e organizzativa dell’IMPRESA DI ASSICURAZIONE e verifica la correttezza delle informazioni fornite alla BANCA CENTRALE. Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione aziendale (“a spettro esteso”), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore (“mirati”) nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dall’IMPRESA DI ASSICURAZIONE (“follow up”).”.

11. Il comma 7 dell’articolo 3 dell’Allegato B è così sostituito:

“7. Al termine di ciascun esercizio, l’IMPRESA DI ASSICURAZIONE evidenzia nella seconda sezione del registro l’importo totale dei premi, distinti per ramo e sottoramo e per anno di scadenza, e l’importo totale dei premi relativi a quietanze di premio non pagate o trasferite, distinte per ramo e per anno di effetto.”.

12. Il comma 1 dell’articolo 23 è così sostituito:

“1. Il perfezionamento delle operazioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve essere comunicato dal soggetto autorizzato alla BANCA CENTRALE entro il termine di dieci giorni dalla conclusione dell'operazione.

In tale sede l'azionista ha l'onere di comunicare alla BANCA CENTRALE il domicilio eletto in territorio sammarinese ai fini di cui all'articolo 23, comma 5, del DECRETO SANZIONI per quei soggetti sottoposti alla potestà sanzionatoria della medesima BANCA CENTRALE non residenti in San Marino che non intendano domiciliarsi, ai fini predetti, presso la sede legale della IMPRESA DI ASSICURAZIONE controllata o partecipata. Lo stesso onere comunicativo ricorre anche nei casi di sopravvenuto trasferimento all'estero della residenza da parte dei medesimi soggetti.”.

Articolo 8 - Modifiche al Regolamento n. 2007-02

1. All'articolo 23 è aggiunto il seguente secondo comma:

“2. L'INTERMEDIARIO, qualora residente all'estero, ove intenda eleggere domicilio in San Marino, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del Decreto n.76/2006 e successive modificazioni, in luogo diverso dalla sede sammarinese della propria INTERMEDIAZIONE, ha l'onere di comunicarlo alla BANCA CENTRALE, in occasione della domanda di iscrizione di cui all'articolo 9 o successivamente, in caso di sopravvenuto trasferimento all'estero della propria residenza.

Qualora l'INTERMEDIARIO sia una persona giuridica, gli oneri comunicativi di cui sopra sono riferibili a tutti i soggetti di cui al precedente articolo 7 comma 2, e sono assolti, direttamente o per il tramite dell' INTERMEDIARIO, sia in sede di prima iscrizione sia successivamente in caso di trasferimenti di residenza all'estero sopravvenuti, di variazione del domicilio precedentemente eletto o di comunicazione di un nuovo nominativo tra quelli individuati all'articolo 7 comma 2.”.

2. L'articolo 7 è così sostituito:

“1. Per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del registro sono necessari, oltre ai requisiti di idoneità di cui all'articolo 1, comma 1, punto 9, lettere a) e c) della LEGGE SULLE SOCIETÀ, i seguenti requisiti di onorabilità:

a) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive a pene detentive per reati contro il patrimonio e contro l'economia pubblica, ad eccezione di quelli contravvenzionali, e quelli speciali previsti dalla LISF e dalla legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché in materia di trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi;

b) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti rientranti tra i reati contro l'ordine pubblico, contro la fede pubblica o dei privati contro la pubblica amministrazione, per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore ad un anno non sospesa;

c) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti di altra natura per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore a due anni non sospesa;

d) non aver ricoperto incarichi di amministrazione, direzione o controllo in IMPRESE FINANZIARIE sottoposte negli ultimi cinque anni a provvedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF.

2. *Il possesso dei sopraelencati requisiti di onorabilità deve sussistere anche con riferimento all'assenza di equivalenti condanne definitive (lettere a, b e c) ovvero all'assenza di situazioni impeditive (lettera d) applicate in giurisdizioni diverse da quella sammarinese.*

3. *Il requisito di cui al comma 1 lettera d) s'intende carente qualora l'incarico sia stato ricoperto per almeno 18 mesi nei 24 mesi antecedenti l'adozione del provvedimento e siano state irrogate sanzioni amministrative in capo al soggetto, in relazione ai medesimi presupposti del provvedimento.*

4. *Il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente viene comprovato attraverso:*

a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di "sostanziale equivalenza" di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;

b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autocertificazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera A.

5. *Ai certificati di cui al quarto comma, anche allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.*

6. *I certificati di cui al quarto comma, lettera a), possono risultare anche da documento unico cumulativo e devono:*

a) essere in originale o in copia conforme autenticata da pubblico Notaio sammarinese;

b) portare data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;

c) essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua straniera, portare in allegato traduzione giurata in lingua italiana;

7. *L'eventuale inesistenza di una o più certificazioni "sostanzialmente equivalenti" nell'ordinamento estero di residenza ai fini di cui al precedente comma 4, lettera a), dovrà essere:*

- asseverata da una "legal opinion", conforme ai requisiti di cui al precedente comma 6;

- sopperita mediante apposita autocertificazione autenticata, con i contenuti richiesti dalla BANCA CENTRALE."

3. Il comma 4 dell'articolo 16 è così sostituito:

"4. Il procedimento previsto dal presente articolo non si applica alla sospensione prevista dall'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d), e alla cancellazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera c), che sono disposte appena accertato il presupposto, e nei casi di particolare urgenza per i quali la BANCA CENTRALE ritiene di attivare il procedimento di cui all'articolo 34, lettera f), della Legge 29 Giugno 2005 n. 96."

4. Il modello dell'Allegato A per l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità è sostituito con l'omologo Allegato A dei Regolamenti nn.2007-07 e 2011-03.

Articolo 9 - Modifiche del Regolamento n. 2009-01

1. Nell'Allegato C ogni riferimento a *“parti di OIC UCITS III”* e a *“parti di OIC NON UCITS III”* è sostituito rispettivamente da *“parti di OIC UCITS”* e da *“parti di OIC NON UCITS”*.

2. Nell'Allegato F, il paragrafo C.III.2, *“Quote di fondi comuni di investimento”* è così sostituito:

“sono ricomprese le quote di OIC aperti, UCITS e NON UCITS, così come definiti nell’articolo 1, lettere aa) e bb) del REGOLAMENTO VITA, nonché quelle di fondi chiusi, riservati e alternativi, così come definiti nella Parte III, Titolo I del Regolamento BCSM 2006–03.”.

Articolo 10 – Norme finali e transitorie

1. Tutti i soggetti sottoposti alla potestà sanzionatoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ai sensi del novellato articolo 22 del Decreto 30 maggio 2006 n.76, che, in quanto non residenti in territorio sammarinese, ricadano nell'ambito di applicazione del parimenti novellato articolo 23, comma 5, del citato Decreto, potranno comunicare all'Autorità di Vigilanza, entro e non oltre il 31 gennaio 2015, il domicilio eletto in San Marino ai fini di notifica qualora diverso dalla sede legale del soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa. La comunicazione potrà essere rivolta all'Autorità di Vigilanza direttamente, a mezzo raccomandata a.r., o per il tramite del soggetto obbligato in solido di appartenenza. Decorso il termine sopra indicato, salvo diversa comunicazione pervenuta, il domicilio si intenderà eletto presso la sede legale dell'unico soggetto obbligato in solido ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del citato Decreto ovvero presso la sede legale di ciascun soggetto rispettivamente obbligato in solido, nei casi di pluralità di cariche o incarichi da parte del medesimo soggetto sanzionabile.

2. Alle società di partecipazione qualificabili come “capogruppo non finanziarie” ai sensi del Regolamento n.2014-03 sono da intendersi applicabili, ai sensi dell'articolo 55 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modificazioni, rispettivamente:

- a) le medesime norme di vigilanza previste in materia di requisiti di esponenti aziendali delle imprese finanziarie controllate e relative procedure e modalità di verifica, preventiva e periodica (comma 1);
- b) le medesime disposizioni di vigilanza in materia di obblighi informativi verso l'Autorità di Vigilanza delle imprese finanziarie controllate (comma 2);
- c) l'obbligo di certificazione del bilancio e i principi generali ai fini del bilancio consolidato di cui alla Parte I, Titolo VI, Capo I della medesima Legge (comma 3);
- d) le medesime norme di vigilanza, sia sostanziali sia procedurali, previste in materia di assetti proprietari delle imprese finanziarie controllate, applicando quale unica soglia partecipativa, in aggiunta

all'acquisizione del controllo ai sensi dell'articolo 2 della medesima Legge, la minore tra quelle applicabili alle imprese finanziarie del gruppo (commi 4 e 5);

e) le medesime norme di vigilanza in materia di adeguatezza statutaria delle imprese finanziarie controllate, in quanto compatibili, con conseguente obbligo di trasmissione dello Statuto vigente all'Autorità di Vigilanza in sede di richiesta di autorizzazione all'assunzione del controllo dell'impresa finanziaria e successivamente, ad ogni eventuale modifica, entro 30 giorni dall'assunzione della relativa delibera assembleare (comma 6).

3. Nelle more della trasformazione dell'Ente Poste della Repubblica di San Marino in Poste San Marino S.p.A. di cui all'articolo 70 della Legge 20 dicembre 2013 n.174, tutte le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di servizi di pagamento e di altri servizi finanziari postali devono intendersi estese al predetto ente.

4. Le nuove disposizioni in materia di requisiti di onorabilità e di procedure per la loro verifica di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8, trovano applicazione a decorrere rispettivamente:

- dal primo rinnovo di cariche successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, per gli esponenti aziendali di società di gestione e imprese di assicurazione;
- dalla comunicazione degli intermediari assicurativi in scadenza il 31 marzo 2015 ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento n.2007-02.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 2015.

Articolo 12 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bccsm.sm).